

**COMUNE
DI
POVE DEL GRAPPA - VI**

***REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI***

INDICE

TITOLO I ISTITUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

ART. 2 – ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 3 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

ART. 5 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6 – PARAMETRI

ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 8 – LOCALI ED AREE TASSABILI

ART. 9 – LOCALI ED AREE NON TASSABILI

ART. 10 – COMPUTO DELLE SUPERFICI

ART. 11 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI ABITATIVE

ART. 12 – ESENZIONI E RIDUZIONI ECCEZIONALI

ART. 12 bis – INCENTIVO PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART. 13 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

ART. 14 – TASSA GIORNALIERA

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ART. 15 – DENUNCE

ART. 16 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO

ART. 17 - RISCOSSIONE

ART. 18 - RIMBORSI

ART. 19 - SANZIONI

ART. 20 - CONTENZIOSO

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 22 – COLLEGAMENTI TRA UFFICIO TRIBUTI E UFFICI
COMUNALI

ART. 23 - ABROGAZIONI

ART. 24 – NORME DI RINVIO

TITOLO I

ISTITUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1 - ISTITUZIONI DELLA TASSA

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto in regime di privativa nell'ambito dell'intero territorio comunale, è istituita nel Comune di Pove del Grappa la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa deve tendenzialmente coprire il 100% del costo del servizio.

ART. 2 - ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Tutti gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati nell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.

La tassa è comunque applicata in tutto il territorio comunale.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero dal tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto alla sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni comprese le aree verdi, esistenti in tutto il territorio comunale per il servizio attivato nei modi previsti dal presente regolamento.

Non sono soggette a tassa le aree scoperte destinate a verde, accessorie a qualsiasi locale od area tassabile (civile abitazione, aree consorziali, collettività e convivenze, locali o aree delle attività produttive, commerciali o di servizi).

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso, cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali

circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Per le categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi la tassa si applica in misura intera alla superficie residua.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussista l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Nei casi di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, in solido con i singoli utenti, del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a tre mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 5 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore o, in carenza, dai singoli utenti.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non

aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Ai sensi dell'art.18, comma 3, della Legge 241/1990 il trasferimento di residenza dell'intero nucleo familiare, risultante dai dati anagrafici, equivale alla denuncia.

L'Amministrazione comunale non ha obbligo di comunicare agli interessati le scadenze di pagamento o di denuncia.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6 - PARAMETRI

La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono fissate dal Comune in modo da garantire la copertura del costo prevista dall'art. 1 del presente regolamento secondo le seguenti modalità:

- 1) tendenziale copertura del 100 per cento del costo all'interno di ogni categoria e sottocategoria;
- 2) individuazione della superficie complessiva imponibile nota o accertata;
- 3) individuazione del coefficiente di produttività quantitativo per ogni tipo di utilizzazione in base a dati di produzione e di consumo rilevati in modo diretto (dati raccolti dal Comune) o indiretto (dati statistici di organi nazionali o locali) rapportati alla superficie imponibile mediamente utilizzata per ogni categoria o sottocategoria;
- 4) determinazione della quantità conferita convenzionale pari al prodotto tra la superficie riferita ad ogni categoria ed il relativo coefficiente di produttività;
- 5) individuazione del coefficiente di qualità specifica dei rifiuti desunto da dati in possesso dell'impresa appaltante che svolge il servizio di nettezza urbana o, in mancanza, da dati o elaborazioni relative ad ambiti territoriali più ampi, rapportati al costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata e dal costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti;

6) individuazione parametri di produttività applicabile necessari per la definizione del costo di smaltimento, calcolati moltiplicando la quantità conferita convenzionale per il coefficiente di qualità;

7) costo di smaltimento, che determina il costo di smaltimento di ciascuna categoria, si ottiene ripartendo il costo di smaltimento complessivo in proporzione ai valori assunti per ciascuna categoria indicata nella colonna dei “numeri di costo”.

Il costo di esercizio viene determinato deducendo dal costo complessivo del servizio la quota del 5% (cinque per cento) a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Per la determinazione delle tariffe specifiche per ogni singola utilizzazione o attività si definiscono le seguenti entità:

1) costo convenzionale del servizio (Ccs) :

$Ccs = C \times gc$ (il valore è espresso in lire)

E' dato dal prodotto tra il costo di esercizio (C) determinato secondo le disposizioni dell'art. 61 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 ed il grado di copertura previsto dal suddetto art. 6

Il costo convenzionale del servizio equivale al gettito previsto della tassa rifiuti.

2) superficie complessiva tassabile distinta per categoria o sottocategoria;

3) quantità conferita (Qc) :

$Qc = Qp \times S$ (il valore è espresso in Kg/mq.)

E' data dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica di ogni singola attività o gruppo di attività e la superficie tassabile della stessa;

4) parametro di produttività applicabile Pp:

$Pp = Qc \times Qq$ (il valore è espresso in kg/mq.)

E' data dal rapporto tra la quantità conferita specifica ed il coefficiente di qualità di ogni singola attività o gruppo di attività

5) tariffa unitaria (Tu)

$Tu = Ccs/S$

E' data dal rapporto tra il costo convenzionale di smaltimento di ogni singola categoria e sottocategoria e la superficie tassabile di ogni categoria o sottocategoria

ART. 8 - LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posta sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoro autonomo;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado con la sola esclusione dei casi in cui il soggetto passivo risulti essere il Comune di Pove del Grappa;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982) delle caserme, stazioni, ecc. Sono esclusi i vani eventualmente concessi in uso gratuito dal Comune ad Associazioni locali;
- g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive e industriali, artigianali, commerciali

e di servizi, destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 9, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- 1) le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi; in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- 2) le aree scoperte accessorie o di pertinenza di immobili diversi da quelli adibiti a civile abitazione (aree destinate a parcheggio della clientela);
- 3) abrogato.

ART. 9 - LOCALI ED AREE NON TASSABILI

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) i locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vani accessori, celle frigorifere, locali di essiccazione, ecc.) ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- b) i locali destinati ad abitazione privi di suppellettili e che a seguito di sopralluogo non risultino utilizzati o abitati;
- c) depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di accumulo di materiale alla rinfusa;
- d) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- e) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 10 - COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri oppure la somma delle superfici coperte (piano per piano) decurtata del 20%.

Le aree scoperte, escluse quelle pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, sono assoggettabili a tassa nella ragione del 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

ART. 11 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI ABITATIVE

A decorrere dal 01 Gennaio 1997, la tariffa unitaria è applicata nella percentuale del 70% della tariffa intera:

a) - nelle abitazioni con un unico occupante; per l'applicazione dell'agevolazione si fa riferimento ai dati anagrafici;

A decorrere dal 01 Gennaio 1997 la tariffa unitaria è applicata nella percentuale dell'80 % della tariffa intera:

a) -alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specifica nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) -ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) -agli utenti di cui alla lettera b) che risiedano o abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale;

d) -per i coltivatori diretti o agricoltori a titolo principale per la parte abitativa della costruzione rurale occupata o tenuta a disposizione.

Il contribuente è tenuto a comunicare , entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione o esenzione tariffaria con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Le tariffe ridotte sono applicabili solo su specifica denuncia dell'interessato.

ART. 12 - ESENZIONI E RIDUZIONI ECCEZIONALI

Sono esenti, in via eccezionale, da tassazione:

- 1) le abitazioni occupate da nuclei familiari in situazioni di grave disagio socio-economico assistite dal servizio sociale del Comune;
- 2) i locali adibiti a Scuola Materna Parrocchiale compresi quelli occupati dal personale religioso fintanto che l'istituzione operi in regime convenzionato con il Comune;
- 3) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- 4) i locali e le aree adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- 5) i locali adibiti ad usi sociali e ricreativi senza scopo di lucro;
- 6) i locali delle scuole pubbliche non statali.

Per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo od un riciclo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tariffa può essere ridotta fino ad un massimo del 50%. La percentuale di riduzione sarà determinata dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le riduzioni per attività produttive, commerciali e di servizi di cui sopra, sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto con decorrenza dall'anno successivo. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le esenzioni e riduzioni, contenute nel presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 12 BIS – INCENTIVO PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

Nelle more dell'applicazione del regime tariffario "Ronchi" per i contribuenti che dichiarino di provvedere in proprio allo smaltimento dell'umido, viene concesso un contributo pari al 10% della tassa annuale, da erogare a consuntivo.

Il compostaggio domestico deve avvenire con una delle seguenti modalità:

- a) in composter igienicamente idoneo;
- b) in fossa igienicamente idonea.

In ogni caso, i predetti sistemi di smaltimento devono essere attuati nel rispetto dei confinanti e comunque secondo le indicazioni previste dall'art. 8, comma 2.1 lett. b, del regolamento comunale del servizio smaltimento rifiuti.

Per la concessione del contributo il contribuente deve presentare la dichiarazione, con la modulistica predisposta dall'ufficio entro il 31 gennaio.

Tale dichiarazione è tacitamente rinnovata per gli anni successivi salvo disdetta da parte dell'interessato.

Per l'anno 2001 il termine suddetto è fissato al 31.03.2001.

Saranno effettuati, a cura degli uffici comunali, dei periodici controlli volti ad accertare che lo smaltimento dei rifiuti sia effettuato con le modalità dichiarate ed in condizioni igienicamente adeguate.

ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE.

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie e sottocategorie secondo il loro uso e destinazione.

CATEGORIA A

Musei, archivi, biblioteche, gallerie pubbliche e private, gallerie e mostre d'arte, sedi delle associazioni culturali, politiche, sportive e ricreative, circoli sportivi e ricreativi, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, palestre ginnico-sportive, sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, scuole da ballo, sale da ballo, discoteche anche all'aperto, night club, piste di pattinaggio, piscine, campi da tennis, bocciodromi, bowling e simili, depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pesce pubbliche, distributori e chioschi di carburante, impianto di lavaggio e servizi vari afferenti autoveicoli, motoveicoli, cicli e similari, autoparcheggi e parcheggi in genere.

CATEGORIA B

Esercizi commerciali e negozi in genere all'ingrosso, mostre in genere al coperto ed all'aperto (arredamento, autoveicoli, ecc.) autosaloni, autorimesse in genere, magazzini di depositi e custodia anche all'aperto (materiali edili, legname, ecc.) magazzini a grande distribuzione all'ingrosso (bibite, vino, liquori, acque minerali, gelati, carne, pesce, ecc.),
noleggio cicli e motocicli

CATEGORIA C

Abitazioni private, attività ricettivo alberghiere, convivenze, suddivise nelle seguenti sottocategorie:

Sottocategoria C/1

abitazioni private e convivenze.

Sottocategoria C/2

attività ricettivo alberghiere

CATEGORIA D

Uffici professionali, commerciali ed artistici, agenzie di viaggi, autoscuole, studi legali, tecnici e di ragioneria, ambulatori medici, laboratori privati di analisi, istituti assicurativi e in genere i locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle comprese nelle precedenti categorie.

CATEGORIA E

Attività di produzione artigianale, industriale, di commercio al dettaglio di merci non deperibili ed artigianali di servizio suddivisi nelle seguenti sottocategorie:

Sottocategoria E1

Locali ed aree adibiti ad attività artigianale ed industriale.

Sottocategoria E2

Locali ed aree adibiti ad attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili (negozi di gioiellerie, chioschi di giornali, farmacie, banche e simili) e locali ed aree adibiti ad attività artigianali di servizio (istituti di bellezza, saloni di parrucchiere e barbiere, saune, fisioterapia, e simili)

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar caffè, fast-food, self-service, birrerie, gelaterie, pasticcerie, friggitorie, tavole calde, mense, rosticcerie, e simili).
- 2) Locali di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (panifici, macellerie, negozi di generi alimentari, negozi e chioschi di frutta, verdura e fiori e fiorerie, banchi di vendita all'aperto, locali e banchi di vendita adibiti al commercio di beni di propria produzione, mercati, supermercati e simili).

ART. 14 - TASSA GIORNALIERA

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Pove del Grappa la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, alla tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata fino al 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993 o in mancanza di autorizzazione mediante versamento diretto senza la compilazione del relativo modulo.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ART. 15 - DENUNCE

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 16 - ACCERTAMENTO E CONTROLLO

In caso di omessa o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco o previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- richiedere all'Amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali od aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

-

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 17 - RISCOSSIONE

Gli importi dovuti per il tributo e le relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

ART. 18 - RIMBORSI

Nei casi di errore, duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o condizione dei locali od aree tassati, è disposto con atto del funzionario responsabile entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda in carta semplice a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto con atto del Funzionario responsabile entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 19 - SANZIONI

Per casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 dl D. Lgs. 507/1993, e precisamente:

- 1) Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 e al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
- 2) Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
- 3) Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documento o dell'elenco di cui all'art.63, comma 4, si applica la pena pecuniaria da L. 50.000.= a L. 150.000.= da determinare in base alla gravità della violazione.

- 4) Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
- 5) Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattasse in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi, per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna al Dipartimento delle Entrate dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
- 6) Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75.

ART. 20 - CONTENZIOSO

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni di diniego di rimborso, deve essere preposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo devono essere presentate al dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale per il Veneto - Sezione staccata di Vicenza - Corso Palladio n. 149 - Vicenza (ex Intendenza di Finanza).

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dal 01.01.1997.

L'applicazione degli artt. 6 – 7 – 13 viene rinviata al 01.01.1998.

Per l'anno 1997, ai fini della determinazione delle tariffe, si applica la disciplina prevista dagli artt. 7 – 12 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23.09.1983.

ART. 22 - COLLEGAMENTI TRA UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI

Gli Uffici Comunali devono comunicare mensilmente al Servizio Tributi le seguenti notizie:

- Uffici demografici: i dati relativi a immigrati ed emigrati nonché la formazione di nuovi nuclei familiari;
- Ufficio edilizia privata: elenco certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- Comando Vigili Urbani: per accertamenti vari su richiesta dell'Ufficio Tributi.

ART. 23 - ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad esclusione di quanto previsto dagli artt. 7 – 12 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23.09.1983.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 24.02.1997.

E' stato successivamente modificato ed integrato con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione di C.C. n. 81 del 17.12.1998
- Deliberazione di C.C. n. 5 del 01.02.2001

Pove del Grappa, lì 18 Giugno 2001